

ANCHE IL GEOMETRA DEVE MANGIARE PANE ED ETICA



GIANLUCA CAPUTO*

Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri è stato varato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con Delibera consiliare del 5 aprile 2007, n. 5, pubblicata sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007.

Anche il codice deontologico dei geometri, come quello di tutti gli altri Ordini professionali, vuole essere fondamentalmente un codice “morale” e comportamentale che presiede al corretto svolgimento dell’attività professionale della categoria.

Un codice “morale” contiene i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte individuali, il modo di essere dell’uomo e la sua condotta rapportata al bene e al male, a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, a ciò che è corretto e a ciò che non lo è.

Traslando il concetto al mondo delle professioni, la deontologia diventa l’espressione dell’etica professionale, di cui si cura di articolare obblighi e doveri rispetto ai soggetti terzi, rispetto alla professione stessa, nonché rispetto agli altri professionisti. Si può pertanto affermare che la deontologia professionale rappresenti l’insieme codificato degli obblighi cui devono attenersi i professionisti (intesi come soggetti operanti nell’ambito di una specifica professione), nell’esercizio delle loro attività e tende quindi a regolamentare quei comportamenti assunti dai singoli professionisti nello svolgimento degli incarichi professionali.

Con il presente articolo apriamo uno primo spaccato sul tema della deontologia nella professione del geometra a cui seguiranno ulteriori approfondimenti tematici.

La deontologia professionale rappresenta l’insieme codificato degli obblighi cui devono attenersi i professionisti nell’esercizio delle loro attività e regolamenta i comportamenti assunti dai singoli professionisti nello svolgimento degli incarichi professionali. In altre parole, potremmo dire che una condotta deontologicamente ispirata è tutto ciò che differenzia un professionista da un semplice operatore di settore.

Compito dell’Ordine professionale è quello di assicurare l’adeguamento delle regole deontologiche alle esigenze della società e di garantirne l’adesione e il rispetto dei professionisti, irrogando le sanzioni disciplinari previste nel caso di violazione di tale apparato normativo.

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI CODICE DEONTOLOGICO NON È UNA ACQUISIZIONE DEFINITIVA MA UNA ESPERIENZA DINAMICA ED IN CONTINUA EVOLUZIONE. IL MUTAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE, IL SOMMOVIMENTO NORMATIVO, L'AMPLIAMENTO DELLE PROSPETTIVE TECNICHE E SCIENTIFICHE, LE ASPETTATIVE CHE DA QUESTE DISCENDONO SONO TUTTI ELEMENTI CHE PRODUCONO VERE E PROPRIE MODIFICHE DI ORIENTAMENTO NEI MODI DI INTERPRETARE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

La deontologia, insomma, ha il compito e l'ambizione di prescrivere i "doveri" che ogni professionista si è assunto verso la collettività, il committente e le istituzioni nell'istante in cui inizia il suo percorso professionale.

In sintesi, potremmo dire che una condotta deontologicamente ispirata è tutto ciò che differenzia un professionista da un semplice operatore di settore. L'appellativo di "professionista", senza un codice che ne regolamenti i comportamenti, non avrebbe la stessa efficacia, ossia la stessa garanzia che dietro un professionista vi è sempre una adeguata dose di professionalità e responsabilità.

Comprendere oggi, in primis per il professionista, il significato di codice deontologico, inteso come *corpus* normativo, seppure meta-giuridico, che regola la sua vita professionale ed i suoi comportamenti quotidiani non è agevole e non è neanche una acquisizione definitiva ma una esperienza dinamica ed in continua evoluzione.

Il mutamento del contesto sociale, il tumultuoso sommovimento normativo, l'ampliamento delle prospettive tecniche e scientifiche, le aspettative che da queste discendono sono tutti elementi che determinano e pretendono mutamenti comportamentali da parte del professionista, dei suoi committenti, delle pubbliche amministrazioni, ecc. che, a loro volta, producono vere e proprie modifiche di orientamento nei modi di interpretare l'esercizio della professione.

Appare, pertanto, sempre più evidente la necessità di assicurare la presenza ed un rinnovato ruolo, all'interno di una società che evolve, di professionisti che, in modo responsabile e deontologicamente corretto, siano in grado di rispondere a queste nuove istanze.

L'importanza di adeguare le regole deontologiche alle nuove esigenze della società

L'Ordine professionale, depositario della funzione di guida deontologica ed istituzionalmente deputato a costituire un *trait d'union* tra professionisti e società, vede oggi arricchito di ulteriori significati il suo tradizionale ruolo.

Punto nodale, quindi, delle funzioni ordinistiche sin dall'origine è la individuazione e la cura della deontologia della professione.

I codici di deontologia professionale, sin da epoche remote, costituiscono guide comportamentali, dirette a specifiche categorie di soggetti, in cui confluiscono principi etici, norme morali e regole comportamentali.

Principi tutti non immutabili ma che evolvono con l'evoluzione delle problematiche e con il mutare dei costumi sociali e che proprio da queste capacità di adeguamento ai mutamenti socio-culturali traggono la loro legittimazione e la loro rilevanza esterna.

L'OBIETTIVO CHE SI È INTESO PERSEGUIRE CON LA PREDISPOSIZIONE E L'ADOZIONE DI UN CODICE DEONTOLOGICO UNICO NAZIONALE DEI GEOMETRI È QUELLO DI FORNIRE UN QUADRO UNITARIO DI REGOLE DI RIFERIMENTO PER L'INTERA CATEGORIA.

Compito istituzionale dell'Ordine professionale è quello di assicurare l'adeguamento delle regole deontologiche alle esigenze della società e di garantire l'adesione dei professionisti alle regole deontologiche stesse, nonché di assicurarne il rispetto e, se del caso, di reprimere gli eventuali abusi, irrogando le sanzioni disciplinari previste nel caso di violazione di tale apparato normativo.

Nella affermazione di questi principi ispirati ai basilari valori del rispetto della dignità della persona, nella capacità di tutelare i principi costitutivi della dignità della professione, nell'impegno di garantire il decoro professionale degli iscritti e di mantenere alla professione un fondamentale ruolo sociale, si sostanzia la legittimazione dell'Ordine professionale e il significato della sua presenza nel tessuto sociale.

Infatti, tra i compiti istituzionali dell'Ordine professionale dei geometri, è ben individuato il compito-obbligo di verifica deontologica della professione fin dalla legge istitutiva.

Tanto è vero che, già ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 274/29, erano previste e individuate *“le pene disciplinari che il [Collegio] può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione...”*.

Focus sul Codice Deontologico dei Geometri

Ora, venendo ad osservare più dappresso il Codice Deontologico dei Geometri, va detto che esso è finalizzato ad individuare e sancire le condotte a cui gli iscritti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali dell'etica professionale.

Le norme deontologiche, pertanto, sono volte ad assicurare che l'esercizio della professione del geometra avvenga secondo canoni di *“correttezza, decoro e dignità”* (cfr. Introduzione Codice) e a garantire che il comportamento dei professionisti non pregiudichi gli interessi dei terzi (committenti, colleghi, istituzioni, ecc.) e favorisca lo sviluppo della società.

Le norme del codice deontologico integrano canoni di comportamento, *alias* regole di condotta, che rispondono ai principi generali dell'ordinamento professionale.

L'ordinamento professionale assegna all'Ordine professionale (da intendersi in senso generale, ora non più specificamente al Consiglio del Collegio ma al *Consiglio distrettuale di Disciplina*) il compito-obbligo di assicurare il rispetto della *“deontologia”* professionale attraverso l'esercizio del cd. *potere disciplinare* nei confronti degli iscritti all'Albo.

L'obiettivo che si è inteso perseguire con la predisposizione e l'adozione di un codice deontologico unico nazionale dei geometri è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera Categoria.

Il Codice di Deontologia Professionale dei Geometri si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

- Titolo I: dei principi generali;
- Titolo II: della condotta;
- Titolo III: della prestazione;
- Titolo IV: sanzioni disciplinari;
- Titolo V: disposizioni finali.

Il titolo I si compone di due sezioni, la prima attie-

L'OSSERVANZA DEI SINGOLI CANONI COMPORTAMENTALI PREVISTI, NON ESIME IL GEOMETRA DAL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ETICA PROFESSIONALE NON ESPRESSAMENTE CODIFICATI NEL CODICE.

ne al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; inoltre è riservata grande attenzione e dovizia di precetti ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il titolo III concerne gli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla categoria, sia con riferimento alla clientela, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra quotidianamente entra in relazione.

Il titolo IV è riservato all'apparato sanzionatorio previsto dall'ordinamento professionale, mentre il titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del Codice Deontologico.

Le regole del Codice non bastano: il geometra è comunque disciplinarmente sanzionabile anche se reca pregiudizio al decoro e al prestigio della categoria

Le regole di deontologia professionale - di cui alle singole clausole del Codice Deontologico dei Geometri - costituiscono le linee-guida dello statuto comportamentale del geometra ed individuano altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio della professione.

Ma l'osservanza dei singoli canoni comportamentali, ivi previsti, non esime il geometra dal rispetto dei principi di *etica professionale* non espressamente codificati nel Codice.

Infatti, il comportamento del geometra è suscettibile di valutazione e, per l'effetto, di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro, la probità e la dignità della sua categoria (art. 3 e 5 Codice): ossia, non è necessario integrare la violazione di uno specifico precetto tipizzato nel Codice ma è sufficiente che la condotta del professionista leda la reputazione sociale della categoria e dell'istituzione cui appartiene per essere oggetto di evidenza disciplinare e, potenzialmente, meritevole di sanzione.

In buona sostanza, il comportamento illecito del professionista perseguibile disciplinarmente non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge (civile o penale) e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dai singoli precetti del Codice Deontologico, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche *comportamenti atipici*, ovvero sia non tipizzati e non previsti (o neppure prevedibili) nella precettistica del Codice.

Anche il canone di cui all'art. 8 del Codice Deontologico dei Geometri sancisce i principi fin qui evidenziati: *"Il geometra deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della categoria"*.

Avvocato*